



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

CIRCOLARE N. 33/2025

AI SIG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE
PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA

per il tramite del Segretario Generale –
Struttura Enti locali - Ufficio elettorale e
Servizi demografici

AOSTA

e, p.c.:

AL GABINETTO DEL MINISTRO
SEDE

OGGETTO: Referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. Elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali 01-Rovigo e 02-Selvazzano Dentro della VIII Circoscrizione Veneto 2. PREVENZIONE IPOTESI DOPPIO VOTO.

Come noto, la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori (presidenti e componenti di seggio, rappresentanti di lista, ufficiali e agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio, militari e naviganti) la facoltà di esercitare il diritto di voto presso uffici elettorali di sezione diversi da quelli di rispettiva iscrizione, previa comunque l'esibizione del documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale.

Al riguardo, si ritiene opportuno che i presidenti degli uffici elettorali di sezione ricordino a tali categorie di elettori che i loro nominativi devono essere annotati in calce alla lista degli elettori della sezione o iscritti nell'apposita lista elettorale aggiunta e che di essi è presa nota nel verbale delle operazioni del seggio, nel quale vengono altresì indicati il Comune e la sezione di iscrizione elettorale di ognuno di essi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

Inoltre, appare necessario che i presidenti degli uffici elettorali di sezione richiamino l'attenzione sulle apposite sanzioni penali previste dall'art. 104, settimo comma, del D.P.R. n. 361 del 1957 (reclusione da sei mesi a due anni e multa fino a euro 2.065) per colui che *"al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso [della tessera elettorale o del certificato sostitutivo]"*. Tali sanzioni sono indicate nel manifesto affisso all'interno della sala di votazione.

Al fine, quindi, di prevenire possibili ipotesi di doppio voto, si reputa opportuno che, qualora un elettore non iscritto nelle liste elettorali esprima il voto presso l'ufficio elettorale di sezione dove esercita il proprio ufficio, i Sindaci, su conforme segnalazione del presidente di seggio, comunichino tale circostanza direttamente al presidente della sezione dove l'elettore è iscritto, se appartenente allo stesso Comune, ovvero al Sindaco del Comune presso le cui liste elettorali lo stesso è iscritto, al fine della relativa annotazione, sulle liste sezionali, dell'avvenuto esercizio del diritto di voto. Del predetto scambio di comunicazioni tra presidenti di seggio, Sindaci e uffici elettorali comunali - finalizzato alla necessaria annotazione sulle liste sezionali di iscrizione - è reso edotto l'elettore al momento dell'ammissione alla procedura di votazione.

Vorranno le SS.LL. portare il contenuto della presente a conoscenza dei Sindaci e dei segretari comunali ed in particolare, per il loro tramite, dei presidenti degli uffici elettorali di sezione.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
Direttore Centrale
de Prisco